Comune di Padova

CORRADO
ZAMPIERI
COMUNE DI
PADOVA
10.04.2025
11:38:46
GMT+02:00

REGOLAMENTO
DEL REGISTRO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 febbraio 2023, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10 marzo 2025, in vigore dal 09 aprile 2025

TITOLO PRIMO REGISTRO 4
Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale delle associazioni 4
Art. 2 - Ufficio Associazioni 5
Art. 3 - Iscrizione 5
Art. 4 - Mantenimento dell'iscrizione 7
Art. 5 - Sospensione 7
Art. 6 - Cancellazione 8
Art. 7 - Pubblicità del Registro 8
TITOLO SECONDO RAPPRESENTANZA 9
Art. 8 - Organismi di rappresentanza 9
Art. 9 - Assemblea di area tematica 9
Art. 10 - Esecutivo di area tematica 10
Art. 11 - Portavoce di area tematica 10
Art. 12 - Modalità di riunione 11
TITOLO TERZO NORME FINALI 12
Art. 13 - Norme finali 12

TITOLO PRIMO
REGISTRO

Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale delle associazioni

1. Il Comune di Padova, in attuazione dell'art. 19 commi 1 e 2 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 16 ottobre 2006 e successive integrazioni, istituisce il Registro Comunale delle associazioni, di seguito chiamato "Registro".

2. Il Registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, promuovere lo sviluppo della comunità e mettere in rete le realtà iscritte. In un'ottica di reciprocità, secondo il principio di collaborazione, le associazioni che si iscrivono al Registro si impegnano a condividere attraverso i loro canali le attività che l'Amministrazione Comunale intende divulgare e supportare, per le iniziative conformi alle finalità espresse dallo Statuto Comunale.

In particolare, l'iscrizione al Registro:
- favorisce un ruolo attivo delle associazioni nella vita cittadina e riconosce l'attività svolta da ogni associazione da parte del Comune di Padova nel reciproco rispetto ed autonomia;
- permette alle associazioni di partecipare alla programmazione delle attività del Comune di Padova, attraverso gli organismi previsti dal presente Regolamento e, ove possibile, in sinergia con le Consulte del territorio di riferimento;
- costituisce titolo preferenziale per la concessione di forme di sostegno da parte del Comune di Padova, come previsto dal regolamento comunale di riferimento (art. 7, lettera l, del Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del Patrocinio);
- promuove momenti di confronto tra le associazioni attraverso i suoi Organismi di rappresentanza.

3. Il Registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
a) Ambiente;
b) Attività culturali;
c) Combattentistica e d'arma;
d) Educazione e formazione;
e) Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
f) Sociale e sanitaria;
g) Sport;
h) Tempo libero e qualità della vita.

4. Ogni associazione si iscrive nell'area tematica della sua attività prevalente, nella quale ha diritto di voto, secondo quanto definito nel Titolo II del presente Regolamento; può inoltre iscriversi ad altre due aree tematiche senza diritto di voto. Le associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee, ai forum, agli incontri delle altre aree tematiche solo come uditrici.
Le/i Presidenti e/o Legali Rappresentanti delle associazioni che si iscrivono nell'area Sport si impegnano a prendere visione e sottoscrivere "la Carta Etica dello Sport" della Regione Veneto, sottoscritta dal Comune di Padova.

Le/i Presidenti e/o Legali Rappresentanti delle associazioni di tutte le aree tematiche si impegnano a prendere visione, aderire e a utilizzare un linguaggio che rispetti il "Manifesto della comunicazione non ostile", sottoscritto dal Comune di Padova.
Le/i Presidenti e/o Legali Rappresentanti delle associazioni di tutte le aree tematiche si impegnano a prendere visione e a utilizzare la "Linee guida per il linguaggio di genere" del Comune di Padova.

Art. 2 - Ufficio Associazioni

1. Nel presente Regolamento dove si indica Ufficio Associazioni s'intende l'ufficio che ha la competenza sulla gestione del Registro.

2. L'Ufficio svolge le seguenti attività:
- cura il Registro, relativamente a iscrizione, mantenimento dell'iscrizione, aggiornamento dati, sospensione e cancellazione;
- collabora con i Settori Comunali per le informazioni e le documentazioni relative alle associazioni iscritte per la condivisione dei dati raccolti;
- supporta e coadiuva le attività degli Organismi di rappresentanza di cui al presente Regolamento;
- si occupa dell'inserimento e dell'aggiornamento di informazioni e comunicazioni nelle pagine istituzionali e nei profili *social* del Comune di Padova dedicate alle associazioni iscritte e, in generale, cura la comunicazione delle attività proposte con gli strumenti più adeguati, nei diversi modi possibili.

Art. 3 - Iscrizione

1. Possono iscriversi al Registro:
- gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, che applicano il Codice Civile, le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR ed eventuali norme speciali (es. ASD – associazioni sportive dilettantistiche);
- le altre forme associative e i comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente.

2. Requisiti essenziali per l'iscrizione:
- essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti;
- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi dello Stato nonché alle norme dell'Unione Europea e alle norme di diritto internazionale;
- essere portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo;
- esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", oppure operare in una delle aree tematiche del Registro, indicate all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento;
- documentare di avere la titolarità degli spazi dove sono state stabilite la sede legale e la sede operativa, se prevista. Per titolarità si intende avere la proprietà o altro legittimo e riconosciuto diritto di godimento (es.: la locazione, la concessione, anche a titolo gratuito, dello spazio utilizzato);

- la/il Legale Rappresentante/Presidente non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3;
- non essere incorsi nel provvedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) del presente Regolamento, finché non viene estromessa/o dall'associazione la/il Legale Rappresentante/Presidente o la/ il socia/o, condannata/o.

3. Altri requisiti:
- avere sede in Padova o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- svolgere attività rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Padova;
- avere svolto attività documentata da almeno un anno alla data di presentazione dell'iscrizione.

4. Non si possono iscrivere nel Registro ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore":
a) le formazioni e le associazioni politiche;
b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
c) le associazioni di datrici e datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
d) gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale;
e) le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;
f) le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti pubblici;
g) le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
h) non possono essere altresì iscritti enti ed associazioni che occupano senza titolo spazi pubblici o privati.

5. L'iscrizione va presentata sul modulo predisposto e reperibile nel sito istituzionale del Comune di Padova, autocertificando il possesso dei requisiti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, firmato dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente dell'associazione o dalla/dal Referente Locale dalla/o stessa/o nominata/o con delega scritta, e risulta effettiva a seguito della comunicazione di avvenuta accettazione da parte dell'Ufficio Associazioni, dopo la verifica dei requisiti dichiarati. Ha durata triennale e comunque fino al 31 gennaio successivo al terzo anno di iscrizione.

6. Il modulo deve essere accompagnato da:
a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) una relazione sull'attività svolta nel territorio comunale e rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Padova, almeno nell'ultimo anno, firmata dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente o dalla/dal Referente Locale;
c) programma indicativo delle attività che si intendono realizzare.

7. L'Ufficio Associazioni, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in caso di mancato accoglimento dell'iscrizione, darà comunicazione motivata alla/al Legale Rappresentante/Presidente.

Art. 4 – Mantenimento dell'iscrizione

1. Entro la scadenza prevista dall'art. 3, comma 5, l'associazione che intende rimanere iscritta al Registro ha l'onere di autocertificare, con apposito modulo, reperibile nel sito istituzionale del Comune di Padova, firmato dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente o dalla/dal Referente Locale dalla/o stessa/o nominata/o, il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del presente Regolamento, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, e dimostrare l'attività svolta durante il triennio nel territorio comunale, rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Padova. L'ufficio preposto comunica alle associazioni con iscrizione in scadenza i termini e le modalità per provvedere al mantenimento dell'iscrizione.

2. Le associazioni che non presentano la dichiarazione di cui al comma precedente entro i termini previsti vengono cancellate dal Registro. La cancellazione non pregiudica il diritto di presentare nuovamente l'iscrizione al Registro secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Sospensione

1. La sospensione dal Registro ha effetto dalla data del provvedimento del Settore competente e si verifica:

a) qualora la/il Legale Rappresentante/Presidente o una/o delle/dei socie/i risulti imputata/o di un grave reato, in danno dello Stato, della persona e del patrimonio, tra cui partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; resta salva la facoltà per l'associazione di evitare la sospensione procedendo alla sostituzione della/del Legale Rappresentante/Presidente o all'estromissione della/del socia/o;
b) qualora l'associazione, nello svolgimento delle proprie attività, sia incorsa in fattispecie che arrechino danno anche all'immagine dell'Amministrazione e dalla stessa verificate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, morosità nei pagamenti delle affissioni su spazi pubblici, danneggiamento di beni pubblici, occupazione abusiva di immobili pubblici o privati, morosità nei pagamenti delle sale comunali, occupazioni di suolo pubblico abusive, utilizzo non autorizzato dello stemma del Comune di Padova e/o del Patrocinio, mancato pagamento di occupazioni di suolo pubblico autorizzate, se dovuto e nei termini previsti; resta salva la facoltà per l'associazione di evitare la sospensione procedendo con il saldo di quanto dovuto o il ripristino dei beni pubblici danneggiati.

2. Il Settore competente comunica all'Ufficio Associazioni la fattispecie contestata. Conseguentemente l'Ufficio Associazioni procede con la sospensione dell'iscrizione e dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.
La sospensione ha la durata di sei mesi. Ogni Settore competente può prorogare la sospensione fino a sanatoria di cui alle lettere a) e b).

3. L'associazione, durante il periodo della sospensione, non può beneficiare di alcuna forma di sostegno, quali Patrocinio, contributi in denaro, fornitura di prestazioni e/o servizi (ad esempio, concessione in uso di sedi, strutture, sale, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti e attrezzature comunali).

4. L'Ufficio Associazioni aggiorna l'elenco delle associazioni sospese che viene pubblicato nella Intranet del Comune di Padova, nello spazio appositamente riservato.

Art. 6 - Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 a) su richiesta della/del Legale Rappresentante/Presidente, con allegato verbale di assemblea;
 b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 3;
 c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art. 4;
 d) in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, per almeno tre volte nel periodo di validità dell'iscrizione, all'Assemblea di area tematica, convocata ai sensi dell'art. 9, comma 7;
 e) nel caso di sentenza di condanna definitiva della/del Legale Rappresentante/Presidente o di una/o delle/dei socie/i per i reati di cui all'art. 5, comma 1, lett. a);
 f) nel caso in cui l'associazione incorra per due volte nel provvedimento di sospensione.

2. L'Ufficio Associazioni dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

3. L'associazione che incorre nel provvedimento di cancellazione, ai sensi del comma 1, lettere d) e f), del presente Articolo non può presentare nuova dichiarazione di iscrizione per un anno dalla data del provvedimento stesso.

Art. 7 - Pubblicità del Registro

1. Il Registro è pubblicato all'Albo Pretorio entro il 31 marzo di ogni anno ed è consultabile nel sito istituzionale del Comune.

TITOLO SECONDO
RAPPRESENTANZA

Art. 8 - Organismi di rappresentanza

1. La partecipazione si esprime attraverso i seguenti organismi:
 a) Assemblea di area tematica;
 b) Esecutivo di area tematica;
 c) Portavoce di area tematica.

Art. 9 - Assemblea di area tematica

1. L'Assemblea di area tematica è il massimo Organismo di rappresentanza. È costituita dalle/dai Rappresentanti Legali/Presidenti delle associazioni iscritte nell'area tematica del Registro.
La/il Rappresentante Legale/Presidente può nominare, con delega scritta che ha validità per un periodo definito, una/un componente della propria associazione come sua/suo sostituta/o. In questo caso la/il delegata/o dovrà presentare la delega ad ogni Assemblea.
Per la singola Assemblea, la/il Rappresentante Legale/Presidente può delegare una/un componente della propria associazione come sua/o sostituta/o o la/il Legale Rappresentante di altra associazione.
Ogni partecipante all'Assemblea può ricevere fino a due deleghe.

2. In sede di Assemblea ogni associazione iscritta alla relativa area tematica ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero degli iscritti.
La partecipazione all'Assemblea è aperta anche alle associazioni iscritte alle altre aree del Registro, senza diritto di voto.

3. L'Assemblea di area tematica è convocata e presieduta dalla/dal Portavoce di area tematica, come previsto dal successivo art. 11, comma 2. In mancanza di tale figura l'Assemblea viene convocata dalla/dal Dirigente del Settore a cui afferisce l'Ufficio Associazioni. Tra la prima e la seconda convocazione ci deve essere un intervallo di almeno un'ora. La convocazione dell'Assemblea può anche essere richiesta alla/al Portavoce da almeno due componenti dell'Esecutivo o da almeno 1/3 delle/degli iscritte/i all'area tematica.

4. La convocazione dell'Assemblea di area tematica deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita, tramite e-mail o altri strumenti, ai recapiti forniti dall'associazione nel modulo di iscrizione o di aggiornamento dati.

5. L'Assemblea di area tematica è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più una delle associazioni iscritte all'area, con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida, qualora siano intervenute almeno 3 (tre) delle associazioni iscritte all'area, con un minimo di 3.

5 bis. L'Assemblea delibera sulle materie di competenza con il voto favorevole della maggioranza delle associazioni presenti.

6. L'Assemblea di area tematica:
 a) elegge al suo interno la/il Portavoce e l'Esecutivo di area tematica e la/il rappresentante in seno alla Commissione per le Pari opportunità, le Politiche di genere e i Diritti civili individuali ai

sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera e del Regolamento della Commissione per le Pari opportunità, le Politiche di genere e i Diritti civili individuali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 29/01/2024;

b) ha funzioni di studio, approfondimento e proposta sulle attività comunali di interesse associativo, anche in collaborazione con le Consulte;
c) può richiedere l'intervento in Assemblea delle/degli Assessore/i, delle/dei Consigliere/i Delegate/i e di tecnici dell'Amministrazione Comunale in ordine agli argomenti trattati;
d) può stabilire autonomamente le proprie modalità di funzionamento, fatta salva la procedura stabilita dal presente Regolamento per le funzioni di cui al punto a).

7. l'Assemblea di area tematica si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, per raccogliere indicazioni e/o note, per formulare eventuali proposte all'Assessora/e di riferimento. L'Assessora/e di riferimento, se richiesto, può presentare il programma dell'Amministrazione Comunale.

8. L'Assemblea può essere convocata su iniziativa della/del Portavoce anche per avanzare proposte di attività o di iniziative da suggerire ai diversi organi politici o da attuare in collaborazione con altre aree tematiche.

9. I verbali dell'Assemblea, redatti a cura della/del Portavoce, o da sua/o delegata/o, contenenti l'elenco delle associazioni presenti, devono essere inviati nei successivi quindici giorni all'Ufficio per la pubblicazione nel sito web del Comune, nell'area dedicata.

Art. 10 - Esecutivo di area tematica

1. L'Esecutivo viene eletto da ciascuna Assemblea di area tematica, validamente costituita ai sensi dell'art 9, comma 5.

2. Possono essere elette/i nell'Esecutivo le/i Legali Rappresentanti/Presidenti delle associazioni iscritte all'area tematica. L'Esecutivo rimane in carica tre anni ed è presieduto dalla/dal Portavoce. La/il Legale Rappresentante/Presidente di ogni associazione può dare delega specifica ad una/un componente dell'associazione stessa per essere eletta/o in sua sostituzione nell'Esecutivo e può revocarla in qualsiasi momento comunicandolo all'Ufficio.

3. L'Esecutivo deve essere formato da un minimo di tre componenti, compresa/o la/il Portavoce. Le modalità di funzionamento dell'Esecutivo sono liberamente decisi dalle rispettive Assemblee di area tematica. L'Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno.

4. L'Esecutivo è convocato entro 15 giorni dall'elezione, dalla/dal Portavoce o dalla maggioranza delle/dei sue/suoi componenti, tramite e-mail o altri strumenti di comunicazione.

5. L'Esecutivo ha il compito di raccogliere e dar seguito agli orientamenti e alle proposte avanzate dall'Assemblea. Per le attività da svolgere, in accordo con la/il Portavoce, l'Esecutivo può relazionarsi con l'Amministrazione Comunale, gli Organi politici e i Settori comunali di riferimento, oltre che con le Consulte.

Art. 11 - Portavoce di area tematica

1. La/il Portavoce di area tematica è una/un Rappresentante Legale/Presidente di un'associazione iscritta all'area stessa. La/il Rappresentante Legale/Presidente può dare delega specifica ad una/un componente dell'associazione stessa per essere eletta/o in sua sostituzione come Portavoce e può revocarla in qualsiasi momento comunicandolo all'Ufficio. La revoca della delega comporta la

cessazione dell'incarico di Portavoce.
La/il Portavoce:

a) è coordinatrice/coordinatore dell'Esecutivo e dell'Assemblea di area tematica;
b) può fare proposte, allo scopo di stimolare lo svolgimento di attività;
c) ha la funzione di raccordo/rappresentanza nei confronti degli organi politici e amministrativi, quali Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni, dei Settori Comunali di specifico interesse e delle Consulte;
d) è il riferimento per l'Amministrazione Comunale nei confronti delle associazioni iscritte all'area tematica.

La/il Portavoce viene eletta/o da ogni Assemblea di area tematica e dura in carica tre anni. L'Assemblea per l'elezione è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà delle associazioni iscritte all'area tematica, con diritto di voto; in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualora siano intervenute almeno 3 (tre) delle associazioni iscritte all'area tematica, con un minimo di 3.

2. La/il Portavoce:

a) è componente dell'Esecutivo di area tematica;
b) convoca e presiede l'Assemblea di area tematica;
c) convoca l'Esecutivo e lo rappresenta a tutti gli effetti;
d) viene invitata/o a partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari per le materie pertinenti all'area tematica, senza diritto di voto;
e) si occupa della redazione e dell'inoltro dei verbali degli incontri all'Ufficio.

3. Le/i Portavoce si riuniscono almeno due volte l'anno, per confrontarsi e condividere le attività e gli obiettivi.
Le/i Portavoce vengono convocate/i almeno una volta all'anno dalle/dagli Assessore/i di riferimento dell'area tematica per un confronto e per la programmazione di attività. Le/gli Assessore/i riferiranno periodicamente gli esiti dei succitati incontri alle competenti Commissioni Consiliari.

4. Per le iniziative legate al presente Regolamento, le/i Portavoce, per le comunicazioni ufficiali e interne di Esecutivi e Assemblee di area, in qualità di Organismi di rappresentanza istituzionali, possono utilizzare un logo, appositamente predisposto e "personalizzato"; mentre per le iniziative rivolte alla popolazione il logo, posizionato accanto allo stemma del Comune, può essere utilizzato previo parere positivo dell'Assessora/e di riferimento.

Art. 12 - Modalità di riunione

1. Gli Organismi di rappresentanza, per favorire la massima partecipazione e la condivisione dei temi trattati, possono riunirsi anche in modalità telematica.

TITOLO TERZO NORME FINALI

Art. 13 - Norme finali

1. Con il presente provvedimento viene abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 16 ottobre 2006, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 24 del 25/05/2017 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 09/11/2020.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Padova, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.